



Associazione Masaniello

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MASANIELLO"

Costituzione – Scopi - Obiettivi

Art. 1

È costituita l'Associazione "MASANIELLO". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Essa ha sede legale nel Comune di Napoli, in via Salita Tarsia n. 134.

Art. 2

L'Associazione "MASANIELLO" non ha scopo di lucro, è apartitica e indipendente e persegue le seguenti finalità:

- a. la promozione di una cultura solidale quale fondamento duraturo per relazioni sociali ed economiche giuste e pacifiche;
- b. la trasformazione dell'economia verso forme attente al bene comune, socialmente e ambientalmente sostenibili, regolate da eticità, equità e solidarietà, e non subordinate alla legge del profitto;
- c. la promozione e il rispetto della dignità umana e dell'ambiente richiamandosi ai principi etici e politico-culturali della Costituzione Italiana, con particolare attenzione agli art. 2,3,4 comma 2, 18 comma 1, e della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo";
- d. la promozione, negli ambiti sociali con cui entra in rapporto, di strumenti di supporto alle relazioni umane considerati funzionali all'effettiva affermazione della persona, percepita nella sua interezza vitale;
- e. la promozione di modalità di scambio del tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale, ai sensi della Legge n.53 del 8 marzo 2000;
- f. costituisce parte integrante di ARCIPELAGO SCEC in qualità di Isola (di seguito Affiliata).

La durata dell'associazione è fissata al 31.12.2030.

Art. 3

L'associazione "MASANIELLO" per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere varie attività, in particolare:

- a. fondare e condurre il proprio Circuito di Economia Solidale (o più circuiti, in funzione dell'eventuale presenza sul territorio di sottogruppi di soci diversamente localizzati) nel quale o nei quali introdurre l'uso del sistema econometrico di proprietà del partecipante alla collettività, costituito dai Buoni Locali di Solidarietà (BLS), indicato anche come "Solidarietà ChE Cammina" con la sigla SCEC, nel rispetto delle norme di gestione e impiego previste dai Regolamenti Operativi al momento vigenti;
- b. contribuire, insieme alle altre affiliate ad Arcipelago SCEC eventualmente presenti nella propria regione, alla costituzione di un Coordinamento Regionale che parteciperà attraverso un proprio Delegato alle attività di Arcipelago SCEC, ai sensi del relativo statuto;
- c. ricevere ed applicare, nello svolgimento delle operazioni di gestione e impiego dei BLS, gli indirizzi operativi ed organizzativi deliberati da ARCIPELAGO SCEC;
- d. attivare e gestire relazioni di partnership con altre associazioni, enti locali, organizzazioni sociali e religiose che, volendo sostenere e promuovere a loro volta le finalità perseguite da Arcipelago SCEC, si rendono disponibili a collaborare con l'affiliata di riferimento;
- e. favorire e sostenere gli interscambi fra le varie affiliate di ARCIPELAGO SCEC
- f. diffondere la conoscenza delle realtà dell'economia solidale, in particolare locali:
 - I. offrendo servizi di promozione e di comunicazione;
 - II. organizzando incontri di presentazioni in modo diffuso sul territorio;
 - III. attraverso pubblicazioni, materiali e proposte editoriali;
 - IV. attraverso sportelli informativi e luoghi di riferimento specifici;
- g. organizzare attività di formazione ed approfondimento sui temi dell'economia solidale;
- h. sensibilizzare i consumatori e stimolare la formazione di gruppi di acquisto solidale (GAS) attraverso percorsi di formazione sul consumo consapevole e sull'ecologia domestica;

06 aprile 2007

- i. sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni e le scuole del territorio sui temi dello sviluppo locale e solidale;
- j. coordinarsi con le altre attività già svolte sul territorio, fungendo dove possibile da catalizzatore e collettore delle proposte già presenti;
- k. attivare modalità di comunicazione dei contenuti dell'economia solidale, attraverso strumenti propri o inserendosi nei media esistenti.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eredità, donazioni e lasciti diversi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 5

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 6 - Bilancio

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Libri obbligatori sono: il libro dell'Assemblea, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro dei Soci, il libro della contabilità.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 7

Eventuali residui di bilancio saranno destinati:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature ed ogni iniziativa atta a promuovere gli scopi dell'associazione.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Soci

Art. 8

Sono soci le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividono le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa e istituzionale e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. In caso di persone giuridiche ogni associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l'Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio. Nel caso in cui il rappresentante di un

Napoli, 06 aprile 2007

socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, l'ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

Art. 9

L'associazione e' composta di soci fondatori, ordinari, fruitori, onorari.

- I **SOCI FONDATORI** sono coloro che intervengono all'atto di costituzione dell'associazione e che accettano la missione di contribuire in prima persona all'affermazione degli scopi dell'associazione. Hanno diritto di voto.
- I **SOCI ORDINARI** sono coloro che aderiscono agli scopi dell'associazione, dopo la fondazione, e regolarmente iscritti, sono in regola con le norme del presente statuto e contribuiscono attivamente all'affermazione degli scopi dell'associazione. Hanno diritto di voto.
- I **SOCI FRUITORI** sono coloro che aderiscono all'associazione e usufruiscono dei BLS senza contribuire in prima persona all'affermazione degli scopi e senza partecipare alla vita attiva dell'associazione. Non hanno diritto di voto.
- I **SOCI ONORARI** sono coloro i quali sulla base di meriti sociali e/o culturali, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto.

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi residenti nella regione CAMPANIA purché non iscritti già ad altra affiliata.

Nel caso in cui un socio non abbia la maggiore età questi è rappresentato nel diritto di voto da chi esercita la potestà di genitore nei rapporti sociali.

Art. 10

Dalla presentazione della domanda, il nuovo Socio può partecipare alla vita dell'associazione, in attesa di deliberazione del Consiglio Direttivo. Nel caso che la domanda venga respinta, al Consiglio Direttivo non è fatto obbligo produrre le motivazioni.

Art. 11 - Diritti dei soci.

Il Socio ha diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare alle attività programmate secondo gli appositi regolamenti ed a ricevere la tessera sociale.

Il Socio con diritto di voto ha diritto:

- di eleggere e revocare gli organi direttivi dell'associazione e di essere eletto;
- di proporre modifiche statutarie e dei regolamenti dell'associazione;
- di votare per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti dell'associazione purché queste non siano in conflitto con lo statuto e i regolamenti di Arcipelago SCEC;
- di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 12 - Doveri dei soci.

I soci con diritto di voto sono tenuti a corrispondere la quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci fruitori verseranno una quota libera richiesta ad ogni nuova distribuzione/emissione di BLS.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 13

I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- in caso di morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- qualora arrechino danni morali e/o materiali all'associazione

Napoli, 06 aprile 2007

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio il quale ha la facoltà di appellarsi all'assemblea che decide a maggioranza inappellabilmente.

Art. 14 - Recesso

Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione tramite comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio; tale recesso diventa operativo novanta giorni dopo la data di detta comunicazione (farà fede il timbro postale), tranne in tutti quei casi in cui il socio abbia obbligazioni pendenti nei confronti sia dell'associazione sia di terzi, di cui si sia reso garante, nei limiti di sua competenza.

Organi sociali

Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art.16

L'assemblea generale rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità con lo statuto, sono vincolanti per i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che sarà assistito da un Segretario eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente dell'associazione, con avviso scritto affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 15 giorni di preavviso e spedito via mail o via fax al socio, entro gli stessi termini. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione su richiesta del Consiglio Direttivo o da 1/5 degli aventi diritto di voto con avviso spedito almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, via mail o via fax ai soci. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l'assemblea e l'ordine del giorno della seduta. L'assemblea è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della totalità dei soci e dei membri del consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Napoli, 06 aprile 2007

Art. 18

Ogni socio nelle assemblee ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di tre oltre la propria purché siano presentate in forma scritta. Le votazioni possono avvenire per delibera palese, oppure con scheda segreta.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare su apposito verbale redatto dal Segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. I verbali potranno essere consultati dai soci a richiesta con diritto di trarne copia.

Art. 20

L'Assemblea delibera:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo dello stesso;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- la nomina del candidato Delegato per la nomina a rappresentante del proprio Coordinamento Regionale in Arcipelago SCEC;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- la nomina di eventuali "Soci Onorari"
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 21

L'assemblea straordinaria è convocata:

- per deliberare sulle modifiche statutarie;
- per deliberare sullo scioglimento o liquidazione dell'associazione;
- ogni qualvolta il consiglio direttivo, a maggioranza del 50% + 1, lo ritenga necessario;
- ogni volta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori o almeno un quinto dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Napoli, 06 aprile 2007

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci per la durata di due anni e rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Ogni seduta del consiglio per essere valida deve avere la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 24

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; può essere convocato via mail o via fax almeno 5 giorni prima.

Il Consiglio può essere svolto anche attraverso videoconferenza o altri mezzi telematici idonei e gli intervenuti possono essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Art. 25

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- ratifica la nomina del proprio candidato Delegato del Coordinamento Regionale ARCIPELAGOSCEC CAMPANIA, qualora unica affiliata presente nella regione;
- concorre alla selezione e nomina del Delegato del Coordinamento Regionale, scegliendolo tra tutti i candidati delle diverse affiliate di ARCIPELAGOSCEC CAMPANIA e in concerto con esse.
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale e che riguardano l'amministrazione dell'associazione.

La Presidenza

Art. 26

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal vicepresidente, o in mancanza dal membro più anziano in carica del consiglio direttivo. La durata del mandato è di due anni rinnovabile per un solo mandato aggiuntivo.

Il presidente può delegare il segretario per la firma della corrispondenza ordinaria.

Art. 27

Il segretario dà esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali di riunione, provvede al normale andamento dell'associazione.

Art. 28

Il tesoriere esige le quote annuali dei soci, nella misura stabilita dall'Assemblea. Riceve eventuali elargizioni e donazioni, dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. Custodisce la cassa dell'Associazione e tiene in buona evidenza la gestione finanziaria. Predisporre il rendiconto di gestione annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

Napoli, 06 aprile 2007

Art. 29 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, si compone di tre membri eletti dall'assemblea, di cui uno viene eletto presidente. Compito del collegio dei Revisori è quello di controllare i rendiconti finanziari dell'associazione.

Art. 30 - Coordinamento Regionale ARCIPELAGOSCEC

Il coordinamento regionale ARCIPELAGOSCEC coordina l'attività di emissione di una regione ove siano presenti più di una associazione che concorre alla realizzazione del progetto Arcipelago. Nel caso in cui sia attiva una sola associazione, questa sarà anche espressione del coordinamento regionale, in caso di più associazioni i consigli direttivi locali eleggeranno il loro rappresentante nel Coordinamento regionale, e questi eleggeranno il delegato nazionale.

Scioglimento

Art. 31

La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno il 50% + 1 dei soci presenti in assemblea la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50% della compagine sociale. In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 14 (a cosa si riferisce?) sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività. Esaurita la procedura i fondi residui e i ricavi dei realizzati devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o ai fini di pubblica utilità, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Disposizione finale

Art. 32

Per quanto non compreso nel presente statuto, valgono le direttive emanate dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, ovvero le direttive emanate direttamente dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

Napoli, 06 aprile 2007